

## **Lotta agli ecoreati, la Campania torna al futuro.**

### **Napoli, 11 giugno 2015. Contributo alla Tavola rotonda *Quale futuro***

**1. Dei delitti contro l'ambiente. Cenni sulla novella del 22 maggio 2015, n. 68. - 2. La tutela dell'ambiente in Italia prima della novella: la scarsa sensibilità da parte delle Istituzioni e la funzione supplente conseguentemente svolta dalla magistratura. - 3. L'emergenza rifiuti in Campania: pluralità ed eterogeneità delle cause del fenomeno. - 4. Il decreto «Terra dei fuochi». Le indagini svolte dal Gruppo di lavoro e i relativi risultati. - 5. Quale futuro.**

1. - Lo scorso 22 maggio 2015 è stata definitivamente approvata dal Senato la legge n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente».

Il provvedimento è costituito da tre articoli, il primo dei quali introduce nel codice penale un inedito Titolo VI *bis* «Dei delitti contro l'ambiente», composto a sua volta da dodici articoli (dal 452 *bis* al 452 *terdecies* c.p.). All'interno del titolo sono previsti cinque nuovi delitti<sup>1</sup>: inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.), impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.), omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.). È opportuno evidenziare che il comma 6 dell'art. 1, legge n. 68/2015 prevede il raddoppio dei termini di prescrizione in relazione ai delitti di cui al nuovo Titolo VI *bis* del codice penale, aggiornando in tal senso l'art. 157 c.p.

Fra le altre previsioni si segnalano: l'introduzione della aggravante ambientale generica (art. 452 *novies* c.p.); l'attenuazione della pena in caso di ravvedimento operoso prima della definizione del giudizio (art. 452 *decies* c.p.); la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere taluni dei reati ambientali (art. 452 *undecies* c.p.); l'obbligo per il condannato al recupero e – ove tecnicamente possibile – al ripristino dello stato dei luoghi (art. 452 *duodecies* c.p.); la revisione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato ambientale; l'introduzione nel d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) di un procedimento di estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte dei responsabili di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro; la modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge n. 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, legge n. 68/2015).

Come rilevato dai primi commentatori<sup>2</sup> e dalla stessa Relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione<sup>3</sup>, le fattispecie incriminatrici di nuova introduzione sono infarcite di termini vaghi e generici o, comunque, non definiti univocamente sul piano normativo (vedi ad esempio: art. 452 *bis* c.p. «abusivamente», «compromissione o deterioramento», «significativi e misurabili», «porzioni estese o significative»; art. 452 *quater* c.p. «estensione particolarmente onerosa», «estensione della compromissione»; art. 452 *sexies* c.p. «alta radioattività» etc.), la cui interpretazione e il cui accertamento in sede processuale richiederanno un considerevole impegno da parte della magistratura e, al contempo, saranno verosimilmente forieri di accesi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali.

Nondimeno, la novella ha il pregio indiscutibile di rivolgere la dovuta attenzione a un tema che per troppi

---

<sup>1</sup> È opportuno segnalare che l'elenco di fattispecie di nuova introduzione non sostituisce o abroga il sistema sanzionatorio preesistente e, in particolare, i reati contravvenzionali previsti e puniti dal Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006).

<sup>2</sup> RAMACCI L., *Prime osservazioni sull'introduzione del delitto contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della l. 22 maggio 2015, n. 68*; AMENDOLA G., *La Confindustria e il disastro ambientale abusivo, 15 aprile 2015*; PALMISANO S., *Spigolature sulla proposta di legge in materia di reati ambientali*, tutti in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>3</sup> Rel. n. III/04/2015 del 29 maggio 2015.

decenni è stato trascurato e mal trattato, elevando finalmente l'ambiente a dignità di bene giuridico dell'ordinamento italiano<sup>4</sup>.

2. - Invero, malgrado le sollecitazioni provenienti dalla Unione europea, culminate in più occasioni in procedure di infrazione in danno del nostro Paese, la tutela dell'ambiente nell'ordinamento italiano è (o perlomeno è stata finora) inadeguata e insufficiente, distinguendosi l'Italia per una scarsa sensibilità al tema<sup>5</sup>.

Vi è da dire che l'ambiente in quanto tale (e cioè quale *habitat* naturale in cui l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività) non gode di un espresso riconoscimento costituzionale, solo indirettamente ricavabile – secondo una giurisprudenza ormai consolidata – dai precetti di cui agli artt. 9 (paesaggio) e 32 (salute) della Costituzione. Con la riforma del Titolo V ex legge costituzionale n. 3/2001 la tutela dell'ambiente viene inserita nell'art. 117, lett. s), insieme alla tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato<sup>6</sup>.

Sul piano della legislazione ordinaria si è fatto ricorso a tecniche rivelatesi scarsamente efficaci quali la decretazione d'urgenza, la sovrapproduzione di norme anche di rango secondario, l'impiego di norme penali in bianco tarate su valori soglia, l'introduzione di fattispecie contravvenzionali con stringenti

---

<sup>4</sup> Il presente elaborato è stato redatto in occasione del convegno organizzato dalla Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare presso la Sala convegni della Scuola di medicina della Seconda Università di Napoli in data 11 giugno.

A distanza di un anno dall'evento, numerosi sono stati i contributi dottrinari che hanno messo diffusamente in evidenza gli aspetti più problematici della riforma: TELESCA M., *Osservazioni sulla legge n. 68/15 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 17 luglio 2015; BELL A.H. - VALSECCHI A., *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dirittopenalecontemporaneo*, n. 2/2015; CAPPAI M., *Un «disastro» del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 14 giugno 2016.

Critica aspramente il provvedimento AIELLO G., *L'altra faccia della legge n. 68/2015 sugli ecoreati: il disastro dell'eliminazione delle contravvenzionali in materia ambientale almeno l'80 per cento dei reati contravvenzionali buttati nella spazzatura*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 2 luglio 2015.

Esprime invece un giudizio complessivamente positivo sulla riforma in commento SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale per il delitto penale dell'ambiente*, in *Dirittopenalecontemporaneo*, n. 2/2015.

Il 22 marzo 2016 Legambiente ha pubblicato sul proprio sito il dossier *Ecogiustizia è fatta*, un bilancio dei primi otto mesi di vita della “riforma di civiltà”, in cui vengono esposti i primi risultati applicativi della legge n. 68/2015, illustrando sinteticamente le principali inchieste in materia di ecoreati dal 29 maggio 2015 al 31 gennaio 2016.

In particolare, secondo quanto osservato da Legambiente il ricorso al meccanismo delle prescrizioni si sta rivelando uno degli aspetti di più diffusa attuazione della legge in commento, anche in considerazione della possibilità di una contestazione immediata. Viceversa, i delitti introdotti dalla legge richiedono lo sviluppo di indagini più delicate e complesse i cui esiti verranno probabilmente apprezzati nel prossimo futuro, determinando intanto effetti preventivi in materia di adeguamento alle norme ambientali degli impianti produttivi e formazione del personale da parte delle imprese.

Legambiente formula inoltre otto interessanti proposte per il completamento della riconversione ecologica del nostro Paese, per il cui approfondimento si rinvia al citato *dossier*.

Da ultimo in data 15 giugno 2016 la Camera ha approvato la riforma del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente e la disciplina dell'Ispra. Il provvedimento, fermo da due legislature, completa e rafforza la disciplina degli ecoreati introdotta dalla legge n. 68/2015 attraverso il potenziamento del sistema dei controlli.

Tra le novità introdotte, oltre al ruolo centrale dell'ISPRA, figurano i Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Si tratta di una misura comune, un parametro di riferimento valido e vincolante per tutte le agenzie regionali, che verrà redatto dall'Ispra con una cadenza di aggiornamento triennale e sarà sottoposto alla approvazione del Ministero dell'Ambiente.

La riforma istituisce poi il Sistema informativo nazionale ambientale, una banca dati comune in cui saranno convogliate tutte le informazioni in possesso delle branche regionali, al fine di rendere meno frammentario il sistema di monitoraggio e prevenzione contro i crimini ambientali e di aumentare il grado di cooperazione tra le diverse parti del territorio.

<sup>5</sup> Secondo SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale per il delitto penale dell'ambiente*, cit., «le nuove disposizioni conseguono in via definitiva l'obiettivo, anch'esso da tempo fortemente invocato in dottrina, di un allineamento del nostro ordinamento ai contenuti della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente».

<sup>6</sup> Cfr. NIOLA F., *I nuovi termini del valore «ambiente» e la «questione rifiuti» tra emergenze nazionali, discipline normative comunitarie ed interne ed effettività della tutela*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 8 ottobre 2014.

termini di prescrizione a fronte di lunghe e complesse procedure di accertamento.

Sul piano amministrativo il sistema si è caratterizzato per il «gigantismo istituzionale e burocratico», causa principale dell'inefficienza degli organismi pubblici preposti al controllo del territorio e delle attività produttive, «imbrigliati da moltiplicazioni e sovrapproduzioni di competenze»<sup>7</sup>.

Più in generale, il rischio ambientale, in quanto per lo più ricollegabile all'attività industriale e tecnologica e, dunque, ad azioni (reputate) socialmente adeguate in ragione dello sviluppo economico e tecnico-scientifico, è stato ritenuto un «rischio consentito», come tale tollerato e sottovalutato.

In tale contesto, la giurisprudenza ha svolto una funzione di supplenza, giungendo, tuttavia – nella migliore delle ipotesi – in ritardo e pervenendo, in altri casi, a risultati diversi da quelli sperati e dunque a pronunce che hanno avuto l'unico merito di sollecitare l'iniziativa legislativa<sup>8</sup>.

Per citare i principali disastri ambientali degli ultimi anni, nel caso Eternit di Torino<sup>9</sup>, l'impostazione accusatoria – prescindendo dalla contestazione dei singoli fatti di omicidio e lesioni colpose – si è imperniata sull'art. 434 c.p. (c.d. disastro innominato), scindendo la condotta in due fasi: la prima commissiva, durata fino alla chiusura degli stabilimenti nel 1986; la seconda omissiva, derivante dal mancato attivarsi per impedire l'aggravarsi del disastro, rendendolo così permanente.

Tale impostazione, ponendosi in evidente contrasto con il dato dell'art. 434 c.p., non è stata accolta dalla Cassazione che, pur riconoscendo la sussistenza del reato, ne ha dichiarato la prescrizione<sup>10</sup>.

Nel caso ILVA di Taranto<sup>11</sup>, il GIP, su impulso della Procura, ha emesso ordinanza di sequestro preventivo degli impianti e il provvedimento è stato confermato dal Tribunale del Riesame. Il Governo è intervenuto con il d.l. n. 207/2012 convertito in legge n. 231/2012, che prevede che, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale di rilevanti dimensioni, il Ministero dell'ambiente può autorizzare la prosecuzione per 36 mesi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni imposte.

Il Tribunale di Taranto ha sollevato la questione di legittimità, che, tuttavia, è stata rigettata dalla Corte costituzionale.

Infine, nel caso dell'emergenza rifiuti in Campania, la pubblica accusa ha individuato condotte alternative alle violazioni ambientali, che permeano le imputazioni, che si incentrano, però, su reati contro la pubblica amministrazione, tutti peraltro dichiarati insussistenti dalla sentenza di primo grado<sup>12</sup>.

**3. - «La crisi dei rifiuti in Campania è il capitolo più drammatico di una gestione problematica in varie Regioni italiane tra cui Lazio, Calabria e Sicilia, ed è forse emblematica della più generale storia di incuria e di ridotto sviluppo economico che caratterizza il meridione d'Italia»<sup>13</sup>.**

In via di estrema sintesi, lo stato di emergenza del settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella

---

<sup>7</sup> FORZATI F., *Irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, ILVA ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>8</sup> Come osservato da SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale per il delitto penale dell'ambiente*, cit., «la giurisprudenza ha tentato di porre rimedio a tale lacuna legislativa attraverso una discutibile operazione esegetica di adattamento delle disposizioni incriminatrici vigenti a fatti di devastanti inquinamenti umani che erano però eterogenei rispetto alle incriminazioni invocate, vuoi per la tipologia di bene giuridico tutelato, vuoi per modalità delle condotte punite. I risultati di una tanto ardita attività interpretativa di tipo creativo sono stati invero non sempre positivi; e sovente hanno clamorosamente fallito l'obiettivo principale che li aveva motivati di assicurare una degna risposta in sede penale alle vittime per le offese subite. (...) Nondimeno, malgrado la prassi giudiziaria «militante» a sostegno delle persone fisiche offese dai reati ambientali rappresenti una deviazione anche discutibile del processo penale verso istanze ulteriori e diverse, che gli sono tipicamente estranee, e tuttavia indubbio che essa abbia ad ogni modo avuto il merito di palesare l'improcrastinabilità di un apposito intervento del legislatore penale in materia ambientale».

<sup>9</sup> Eternit è un marchio registrato e la denominazione della ditta produttrice del fibrocemento, materiale usato nell'edilizia, realizzato facendo uso di amianto, la cui polvere - si è scoperto più tardi - ha effetti cancerogeni. La fabbrica ha chiuso nel 1986; il processo ha avuto inizio nel 2009.

<sup>10</sup> Cass. Sez. I Pen. 23 febbraio 2015, n. 7941, P.C., R.C. e Schmidheiny, in *Cass. pen.*, 2015, 2, 2619.

<sup>11</sup> Impianto siderurgico che sprigiona esalazioni nocive.

<sup>12</sup> Tribunale di Napoli, sentenza n. 16316/13 depositata in data 1° febbraio 2014.

<sup>13</sup> In questi termini si esprime il Parlamento europeo nel documento di lavoro redatto dal all'estero della Missione di inchiesta dal 28 al 30 aprile 2010.

Regione Campania fu dichiarato per la prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 febbraio 1994 con termine il 31 dicembre 1994, termine più volte prorogato fino al 31 dicembre 2009.

La causa principale del collasso del sistema era la saturazione e conseguente chiusura di alcune discariche fino ad allora impiegate.

La gestione del problema fu affidata ai Prefetti, mentre all'allora Presidente della Regione Rastrelli fu conferito il compito di predisporre un piano regionale per i rifiuti. Il piano elaborato da Rastrelli prevedeva il passaggio dal sistema delle discariche a un ciclo integrato di gestione dei rifiuti che si sarebbe retto sulla produzione di CDR (combustibile derivante da rifiuti) o ecoballe e sulla successiva produzione di energia attraverso l'incenerimento delle stesse. Parallelamente era prevista una strategia per la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti domestici.

La gara d'appalto fu vinta il 20 marzo 2000 dalla società FIBE, il cui mancato rispetto dei termini contrattuali è oggetto del processo cui si è fatto cenno poc'anzi, oltre ad essere da più parti considerato una delle principali cause dei problemi attuali.

Essenzialmente, la cernita dei rifiuti destinati al CDR sarebbe, infatti, avvenuta senza il dovuto rispetto delle disposizioni di legge, con il risultato che la Campania si è ritrovata con circa sei milioni di ecoballe di qualità inferiore agli *standard*, sospettate di contenere rifiuti tossici, ammassate in siti di stoccaggio temporaneo, con conseguente inquinamento dei suoli e delle falde acquifere derivante da percolato.

D'altro canto, l'unico impianto di termovalorizzatore ad oggi operativo è quello di Acerra, entrato in funzione nel 2010 (peraltro completato non da FIBE ma da Partenope Ambiente).

Con d.l. n. 90/2008, conv. in legge n. 123/2008, i siti di gestione dei rifiuti sono stati designati quali zone di interesse strategico, assoggettate alla supervisione militare e al segreto di Stato. La medesima legge ha affidato la competenza per il ciclo di gestione dei rifiuti alla Protezione civile, con il mandato di rimuovere l'immondizia dalle strade di Napoli e restituire la gestione dei rifiuti alla Regione per la fine dell'anno 2009.

La *mala gestio* del ciclo dei rifiuti è, tuttavia, soltanto uno dei fattori determinanti la crisi in Campania e la conseguente esposizione della popolazione locale al più elevato rischio di contrazione di patologie, che deve ricondursi a variegate cause con concorrenti, quali, in primo luogo, la scarsa educazione della popolazione locale, sia sotto il profilo della eccessiva produzione di rifiuti dovuta a sciatteria e sprechi, sia in relazione alla pigrizia nell'effettuare la raccolta differenziata, sia, infine, con riferimento alla abitudine, tristemente diffusa tra fasce diverse della cittadinanza, di abbandonare rifiuti di ogni genere e dimensione nei luoghi più disparati e inopportuni e/o di appiccarvi fuoco.

Vi è poi la problematica concernente l'illecito smaltimento mediante interrimento e/o sversamento, spesso associato a combustione, di rifiuti lecitamente prodotti da ditte che, per tale via, eludono gli elevati costi e gli oneri correlati alle procedure legali, nonché di rifiuti illecitamente prodotti da aziende che producono in nero e che, conseguentemente, sono «costrette» a smaltire rifiuti in nero.

Alla sovrapproduzione e cattiva gestione locale si è aggiunta l'opera di importazione di rifiuti anche tossici provenienti dal Nord Italia ed Europa da parte della criminalità organizzata.

Completa il quadro dei fattori di esposizione a pericolo della salute pubblica la composizione geochimica del territorio campano e, segnatamente, dell'area del litorale domitio-flegreo e dell'agro aversano, che costituiscono due dei confini del quadrilatero della c.d. Terra dei fuochi<sup>14</sup>, aree ricche di per sé di elementi metallici potenzialmente tossici dovuti alla presenza dei vulcani dei Campi flegrei, Somma-Vesuvio e Roccamonfina.

4. - Il 10 dicembre 2013 è stato approvato il decreto legge n. 136, convertito in l. 6 febbraio 2014, n. 6, noto come «decreto Terra dei fuochi».

Come è noto, l'appellativo trae origine dalla abitudine, già ricordata, di smaltire i rifiuti mediante combustione.

---

<sup>14</sup> Gli altri due sono costituiti dall'agro nolano e dalla città di Napoli.



Per contrastare il fenomeno in questione, il decreto legge ha introdotto nel Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) l'art. 256 *bis*, che incrimina la combustione illecita di rifiuti, configurato come delitto punito con la reclusione da due a cinque anni (ovvero da tre a sei in caso di rifiuti pericolosi), con conseguente ammissibilità dell'arresto in flagranza<sup>15</sup>.

Fra gli interessi giuridici sottesi alla riforma, figura, accanto alla tutela dell'ambiente e della salute, la tutela della sicurezza agroalimentare, in funzione della quale sono previsti specifici interventi. In particolare. La legge dispone che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRSA), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (ARPAC) svolgano indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti causati da sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti anche mediante combustione.

Con direttiva ministeriale 23 dicembre 2013 emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della salute è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle indagini di cui sopra e in particolare per il conseguimento dei seguenti obiettivi: *a*) individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi; *b*) definizione di un modello scientifico di riferimento per la classificazione dei terreni ai fini della diversa tipologia di utilizzo sulla base della biodisponibilità degli agenti inquinanti verso la catena alimentare; *c*) predisposizione di una relazione finale.

Sono stati inizialmente individuati come prioritari 57 Comuni (33 in Provincia di Napoli e 24 in Provincia di Caserta), cui in seguito ne sono stati aggiunti altri, per un totale di 88 Comuni (55 in Provincia di Napoli e 33 in Provincia di Caserta).

Per la classificazione dei terreni il Gruppo di lavoro ha messo in comune tutti i dati già a disposizione delle istituzioni coinvolte e delle forze dell'ordine, sovrapponendo le risultanze dell'interpretazione multitemporale delle ortofoto, giungendo a identificare complessivamente 78 siti da sottoporre a indagini dirette, ripartiti in cinque livelli di rischio<sup>16</sup>.

Si è quindi proceduto, previa notifica ai proprietari, al campionamento dei siti (indagini radiometriche, magnetometriche, topsoil, acque irrigue, vegetali destinati al consumo umano e animale, prato spontaneo).

All'esito si è pervenuti alla catalogazione dei siti in quattro classi: terreni idonei alle produzioni agroalimentari; terreni con limitazioni a determinate produzioni agroalimentari; terreni idonei alle produzioni non agroalimentari; terreni con divieto di produzioni agricole. Per ciascun terreno indagato sono state previste diverse tipologie di prescrizione.

I risultati sono stati resi pubblici con decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 febbraio 2015<sup>17</sup>.

**5. -** Ad avviso di chi scrive, gli approdi del lavoro svolto dal Gruppo Terra dei fuochi meriterebbero adeguata pubblicizzazione, anche al fine di re-instaurare il rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini delle Province interessate.

---

<sup>15</sup> In argomento v. in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it), fra numerosi altri, D. RUSSO, *Combustione illecita di rifiuti e lecito abbruciamento di scarti vegetali*, 30 luglio 2014.

<sup>16</sup> Preme precisare che la denominazione di siti non è sinonimo di Comuni, bensì indicativo di singole porzioni di territorio.

<sup>17</sup> Proprio mentre i *mass-media* accendevano i riflettori sulla Terra dei fuochi, nasceva il Tribunale di Napoli Nord, istituito nell'ambito della riorganizzazione degli uffici giudiziari, con sede in Aversa e competenza su 38 Comuni (di cui la metà in Provincia di Napoli e l'altra metà in Provincia di Caserta), tutti ricompresi nel famigerato quadrilatero.

È opportuno premettere che il circondario in questione è caratterizzato da una elevatissima densità criminale, che si manifesta attraverso le condotte illecite più disparate.

La Procura della Repubblica di Napoli Nord, partendo dalla disamina delle tipologie di notizie di reato pervenute nel corso del primo anno e del relativo dato statistico, si è costituito in cinque Sezioni per le indagini oltre ad alcuni Gruppi specializzati. In particolare, la Sezione prima si occupa di reati in materia di edilizia, rifiuti, inosservanza delle disposizioni sul lavoro, mentre un apposito Gruppo cura la tutela degli animali (e dunque, fra l'altro, la uccellazione, bracconaggio, combattimenti, traffico illecito di animali etc.).

Al contempo, si suggerisce la predisposizione urgente di adeguate forme di controllo – mediante l'assoggettamento a supervisione militare o quanto meno da remoto – dei siti sottoposti a indagini, con particolare riferimento a quelli in relazione ai quali è stata esclusa l'idoneità alle produzioni agroalimentari, al fine di scongiurarne l'utilizzo.

Parallelamente, occorrerebbe promuovere in maniera massiccia l'educazione ambientale, anche mediante introduzione nelle scuole di apposita materia, al fine di sensibilizzare sul tema l'intera popolazione e ciascun abitante.

In tale ottica, si ritiene che il legislatore del 2015, nell'introdurre gli ecoreati, abbia perso l'occasione per inasprire la disciplina del Codice dell'ambiente, eventualmente anche mediante la trasformazione in delitti delle contravvenzioni ivi contemplate e il conseguente allungamento dei termini di prescrizione. Siffatta scelta appare, invero, giustificata dalla persistente situazione di emergenza che amplifica la portata offensiva delle singole condotte all'apparenza scarsamente lesive del bene giuridico tutelato, anche in una logica di recupero della funzione general-preventiva della pena.

*Diana Russo*